



Comune di Secugnago

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE AREE PUBBLICHE NONCHE' DI QUELLE VERDI E DEI TERRENI PATRIMONIALI COMUNALI PER LE MANIFESTAZIONI, FESTE PUBBLICHE E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/1996

Indice

CAPO I AREE UTILIZZABILI PER FINI PRIVATI

<i>Art. 1 - Finalità del Regolamento</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 2 - Aree pubbliche</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 3 - Aree verdi</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 4 - Terreni patrimoniali comunali</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 5 - Domanda di utilizzo</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 6 - Rilascio della concessione</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 7 - Deposito a garanzia</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8 - Svincolo della garanzia e suo eventuale incamero totale o parziale</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 9 - Corrispettivi per l'occupazione temporanea</i>	<i>Pag. 4</i>

CAPO II NORME DI USO E COMPORTAMENTO PER L'USO DI PARCHI E GIARDINI

<i>Art. 10 - Utilizzo e classificazione aree pubbliche</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11 - Utilizzazione delle aree attrezzate a verde</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 12 - Comportamenti dei frequentatori delle aree attrezzate a verde</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 13 - Sanzioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 14 - Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 6</i>

CAPO I

AREE UTILIZZABILI PER FINI PRIVATI

Art. 1

Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso temporaneo delle aree pubbliche, delle zone verdi e dei terreni patrimoniali di proprietà comunale da parte di persone giuridiche o private.

Art. 2

Aree pubbliche

Sono aree pubbliche quelle classificate nel demanio comunale quali piazze, strade, parcheggi e comunque gravate di servitù di pubblico uso di cui al vigente regolamento per l'occupazione spazi ed aree pubbliche. La Giunta Comunale approva periodicamente l'elenco delle aree con particolare riguardo a quelle idonee all'installazione delle attività di spettacolo viaggiante - art. 9 L. 18/3/68 N. 447.

Art. 3

Aree verdi

Sono zone/aree verdi i parchi e giardini di proprietà comunale destinate, per la loro speciale caratteristica, ad essere usufruite dai cittadini come momento di distensione ed avvicinamento alla natura.

Art. 4

Terreni patrimoniali comunali

Sono terreni patrimoniali quelli di proprietà comunale che possono prestarsi - per loro caratteristiche - ad essere usati per particolari e temporanei utilizzi.

Art. 5

Domanda di utilizzo

L'uso temporaneo delle aree/zone previste dal presente regolamento per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilevanza, è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di specifica domanda, in bollo, indirizzata al Sindaco e da presentare almeno 30 giorni prima della data delle iniziative.

In detta domanda dovranno essere specificate:

- la generalità del richiedente e numero di codice fiscale;
- la sua qualifica nel caso che esso rappresenti un Ente o un'Associazione;
- la zona richiesta analiticamente descritta e precisata (se necessario) da una planimetria;
- la data di svolgimento delle manifestazioni;
- il titolo e le caratteristiche delle manifestazioni;
- i tempi di allestimento necessari e quelli di smontaggio (se previsti);
- l'impegno di accollo della tassa di occupazione nella misura di legge e del presente regolamento, nonché di tutte le spese ivi comprese quelle necessarie agli eventuali ripristini;
- la dichiarazione di assumersi le responsabilità civili e penali a norma delle vigenti leggi conseguenti all'occupazione e gli obblighi di cui al presente regolamento e/o contratto assicurativo;

- la disponibilità a presentare l'eventuale fidejussione che l'amministrazione Comunale dovesse fissare a garanzia dell'assolvimento degli obblighi inerenti alla concessione.
- nulla-osta di agibilità rilasciato dal Ministero dello Spettacolo, rinnovato per l'anno in corso;
- licenza annuale di P.S. rilasciata dal Comune, rinnovata per l'anno in corso;
- planimetria dell'attrazione o dei luoghi interessati dalle manifestazioni (solo per la 1° volta se non vi sono variazioni) che si intende installare, dalla quale risulti la superficie di occupazione, e per lo spettacolo viaggiante l'ingombro e la posizioni dell'eventuale "vano cassa", il numero dei carriaggi utilizzati e delle roulotte di abitazione e la relativa superficie di occupazione;
- fotografia dell'attrazione (solo per la 1° volta se non vi sono variazioni);
- versamento sul c/c postale n. 16257206 della tassa di concessione comunale, intestato al Comune di Secugnago - Servizio di Tesoreria;
- nulla-osta S.I.A.E. in corso di validità
- certificato di collaudo dell'attrazione o delle attrezzature apprestate nel caso ciò sia previsto dalle disposizioni vigenti o da richiesta motivata dell'Amministrazione Comunale;
- n. 1 marca da bollo;

Al termine dell'installazione e prima dell'inizio dell'attività, dovrà inoltre essere presentato all'Ufficio Comunale competente quanto segue:

- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e messa a terra, firmate da tecnico abilitato iscritto agli albi professionali;
- certificato di collaudo statico ed elettrico e di corretto montaggio firmate da tecnico abilitato iscritto agli albi professionali.

Art. 6 Rilascio della concessione

La concessione d'uso è rilasciata dal Sindaco, o dall'Assessore delegato, sentita la Giunta Comunale e gli uffici comunali interessati.

Il Sindaco avrà cura di dare comunicazione del rilascio nei tempi più brevi per consentire all'interessato di svolgere i necessari apprestamenti organizzativi ed operativi.

L'atto di concessione dovrà contenere, oltre le indicazioni del concessionario e dell'Ente o Associazione rappresentata:

la descrizione della manifestazione, i luoghi da occupare, l'apprestamento da porre in opera, gli interventi da eseguire dal concessionario al termine della manifestazione, la data entro la quale gli interventi debbono essere eseguiti, l'Ufficio comunale preposto al controllo degli adempimenti di cui sopra; la somma da versare a garanzia in contanti o con fidejussione presso l'economista o la eventuale dichiarazione di dispensa da detto versamento, il corrispettivo dovuto per tassa di occupazione in totale e distinto per occupazione di aree pubbliche o per diritto d'uso su aree patrimoniali, ove ricorra il caso di aree di diversa natura, contermini.

Alla voce "Stato dei luoghi da occupare" dovranno succintamente descriversi le condizioni in cui si trovano i luoghi stessi così da sostituire il verbale di consegna. a sottoscrizione del detto atto, da parte del concessionario, costituisce accettazione dello stato descritto.

La Giunta fisserà l'ammontare delle garanzie, quando ciò sia ritenuto necessario a tutela dei beni comunali.

LA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DEL SUOLO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE NON SOSTITUISCE, COMUNQUE, I PRESCRITTI TITOLI DI POLIZIA.

Art. 7 Deposito a garanzia

Il concessionario dovrà presentare in contante presso l'Ufficio Economato o con fidejussione la garanzia per fronteggiare eventuali danni nelle seguenti misure:

£. 500 al mq di area utilizzata con un minimo di £. 100.000.

Art. 8

Svincolo della garanzia e suo eventuale incameramento totale o parziale

Al termine della concessione il concessionario avrà cura di interessare il capo d'ufficio tecnico comunale che provvederà alla redazione di specifico verbale comprovante lo stato di riconsegna dell'area e gli eventuali danni riscontrati.

Il concessionario dovrà provvedere ad effettuare gli interventi riparatori che fossero indicati dal funzionario comunale.

Qualora il concessionario non provveda agli interventi entro il termine assegnato dal funzionario comunale, i lavori di ripristino saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale che ne darà preavviso con una succinta relazione sulla spesa prevista e computata sull'ammontare delle garanzie attivando, comunque, la procedura di cui alla Legge n. 639/1910 in caso di insufficienza della garanzia stessa.

Art. 9

Corrispettivi per l'occupazione temporanea

Per le aree del demanio pubblico è dovuta la specifica tassa di occupazione nelle misure di legge secondo il regolamento Comunale in vigore.

CAPO II

NORME DI USO E COMPORTAMENTO PER L'USO DI PARCHI E GIARDINI

Art. 10

Utilizzo e classificazione aree pubbliche

Le aree verdi del Comune di Secugnago sono dotazioni poste a disposizione libera e gratuita della comunità e affidate al rispetto e al senso civico dei cittadini.

Art. 11

Utilizzazione delle aree attrezzate a verde

Le aree verdi possono essere utilizzate con autorizzazione del Sindaco sentita la G.C. per quelle manifestazioni di durata limitata nel tempo, che non necessitano di installazione di strutture suscettibili di danneggiare le aree stesse a giudizio dell'Amministrazione Comunale e con l'osservanza delle norme di cui al Capo I.

Art. 12

Comportamenti dei frequentatori delle aree attrezzate a verde

Per quanto attiene il comportamento dei frequentatori delle sopra citate aree non è consentito:

- * l'ingresso a tutti i motoveicoli e ai velocipedi e ciclomotori anche se condotti a mano; è concesso solo l'ingresso con velocipedi ai bambini fino all'età di sei anni e agli impediti;
- * strappare o recidere fiori, calpestare e danneggiare le aiuole, danneggiare gli arbusti, i cespugli, gli alberi o arrampicarsi su di essi;
- * danneggiare gli impianti e i giochi dei parchi e giardini;
- * qualsiasi gioco che rechi disturbo alla quiete pubblica e molestia ai frequentatori;
- * superare le staccionate che delimitano le zone di rispetto;
- * asportare o disturbare la fauna esistente;
- * nelle aree verdi sistemate a prato è concesso giocare al calcio unicamente per i bambini fino all'età di dieci anni purché il pallone sia di tipo leggero (gomma, plastica, ecc.). Non è consentito procedere alla segnatura del campo ed installare porte;
- * condurre cani o qualsiasi altro animale anche se al guinzaglio;
- * calpestare il prato con scarpe chiodate o in qualche modo tassellate;
- * l'uso dei giochi esistenti sul posto a persone fisiche di età superiore ai quattordici anni;
- * accendere fuochi;
- * abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo; detti materiali devono essere depositati negli appositi cestini.

Art. 13

Sanzioni

Ai contravventori di quanto stabilito dal precedente art. 12 saranno commiate le ammende di cui all'art. 106 del T.U.L.C.P. e della legge 687/1981 salve le azioni per danni arrecati alle cose da computare al loro costo e da riscuotere - qualora il contravventore non effettui nei tempi prefissati il versamento alla cassa comunale, con la procedura di cui alla Legge 639/1910.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo ai controlli ed alle pubblicazioni di legge.

Il Segretario Comunale provvederà ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

Il presente Regolamento:

- 1) *E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.09.1996 con atto n. 39;*
- 2) *E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11.10.1996 al 26.10.1996;*
- 3) *E' divenuto esecutivo in seguito all'approvazione dell'Organo Regionale di Controllo - Sezione Interprovinciale di Milano - in data 28.10.1996, atti n. 59918;*
- 4) *E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale, dal 11.11.1996 al 26.11.1996, per quindici giorni consecutivi, (Reg. pubb. n. 281) con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;*
- 5) *E' stato inviato alla Prefettura di Lodi, per opportuna conoscenza, con lettera n. 4422 in data 28.11.1996*
- 6) *E' entrato in vigore il 02.12.1996.*

Secugnago, 02.12.1996

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cianci D.ssa Annamaria)